



Revisione dell'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC)

Rapporto esplicativo per l'audizione dei Cantoni, 9 dicembre 2020

Indice

Revisione dell'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC).....	1
Indice.....	2
1. Contesto, introduzione e scopo dell'inventario	3
2. Basi legali	3
3. Definizione di «bene culturale»	4
4. Piano cronologico e procedura per la revisione dell'Inventario PBC.....	4
5. Criteri applicati per la revisione dell'Inventario PBC	5
5.1 Costruzioni singole	5
5.2 Archeologia	7
5.3 Collezioni e fondi di musei, archivi e biblioteche	9
6. Modifiche nell'Inventario PBC rispetto all'edizione 2009	10
7. Competenza per gli oggetti B.....	12
8. Rappresentazione dell'Inventario PBC.....	13
9. Importanza militare dell'Inventario PBC	14
10. Relazione dell'Inventario PBC con altri inventari nazionali	15
10.1 Inventari federali secondo l'art. 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).....	15
10.2 Considerazione di altre liste e pubblicazioni nazionali o interregionali.....	16
11. Contrassegnazione degli oggetti A con lo scudo della PBC	18
12. Effetti giuridici e conseguenze finanziarie e sul personale	19
13. Revisione.....	19
14. Approvazione da parte del Consiglio federale.....	20
15. Appendici.....	21
15.1 Abbreviazioni	21
15.2 Gruppi di esperti	23

1. Contesto, introduzione e scopo dell'inventario

L'inizio della protezione dei beni culturali moderna risale all'introduzione del diritto bellico internazionale. Le prime convenzioni rilevanti anche per la Svizzera sono state stipulate alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo¹. Le ingenti distruzioni di monumenti e musei durante la Seconda guerra mondiale hanno indotto gli Stati a intensificare gli sforzi per proteggere i beni culturali, che sono culminati nella Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (CBC), messa in vigore dall'UNESCO il 14 maggio 1954². Quest'ultima prescrive di pianificare e adottare già in tempo di pace le misure necessarie per proteggere i beni culturali. Una delle misure principali è l'allestimento di un inventario dei beni culturali nazionali più importanti. L'articolo 5 del Secondo protocollo del 26 marzo 1999³ (SP) relativo alla CBC, ratificato dalla Svizzera nel 2004, prevede esplicitamente l'«allestimento di inventari» per beni culturali.

L'«Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A) e regionale (oggetti B)» (in breve Inventario PBC) è pubblicato dalla sezione PBC dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Viene allestito e aggiornato periodicamente in collaborazione con i Cantoni e la Commissione federale della protezione dei beni culturali (CFPBC)⁴. La versione riveduta tra il 2017 e il 2020 sarà la quarta edizione dopo quelle del 1988, del 1995 e del 2009 e dovrebbe essere approvata dal Consiglio federale verso la fine del 2021. Le disposizioni legali obbligano la Confederazione e i Cantoni ad adottare misure preventive per proteggere i beni culturali censiti nell'Inventario PBC dagli effetti dei conflitti armati nonché da catastrofi, situazioni d'emergenza (inondazioni, terremoti, ecc.) e altri pericoli (incendi, frane, ecc.).

2. Basi legali

I compiti della protezione dei beni culturali si basano su convenzioni internazionali (CBC, Primo e Secondo protocollo) e legiferazioni nazionali.

La protezione dei beni culturali è pertanto un dovere (inter)nazionale, che la Svizzera ha assunto nel 1962 con la ratifica della CBC. Gli obiettivi principali sono la protezione e il rispetto degli oggetti più preziosi del patrimonio culturale nazionale. Come prima misura concreta, nel 1966 la Svizzera ha varato la legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (legge PBC, LPBC)⁵, entrata in vigore il 1° ottobre 1968.

Alla luce dei mutati scenari di pericolo, di cui tiene conto anche la legge federale del 4 ottobre 2002⁶ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), gli enti responsabili della protezione dei beni culturali devono proteggere gli oggetti non solo dagli effetti di un conflitto armato, ma anche da catastrofi naturali e altri pericoli come incendi e inondazioni. In occasione della revisione totale della LPBC di

1 RS **0.515.111** Convenzione internazionale del 29 luglio 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (con regolamento) / RS **0.515.112** Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (con regolamento)

2 RS **0.520.3**

3 RS **0.520.33**

4 https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/gremium_10490.html

5 RS **520.3** (in vigore fino al 31.12.2014)

6 RS **520.1** (la versione riveduta di questa legge entra in vigore il 1.1.2021)

alcuni anni fa, il titolo della legge è stato conseguentemente ampliato e adattato ai compiti svolti nella pratica. La nuova LPBC del 20 giugno 2014⁷ (legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, **catastrofi e situazioni d'emergenza**) è in vigore dal 1° gennaio 2015.

In base all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 ottobre 2014⁸ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (OPBC), i beni culturali da proteggere in via prioritaria vengono inseriti e pubblicati nell'Inventario PBC.

3. Definizione di «bene culturale»

L'art. 1 CBC, al quale fa riferimento anche la LPBC (art. 2), fornisce una definizione esauriente:

«Art. 1: Definizione di bene culturale»

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l'origine o il proprietario:

- a) i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i siti archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di tali beni;
- b) gli edifici destinati principalmente e realmente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
- c) i luoghi in cui s'accetri una quantità considerevole di beni culturali definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».

Sulla base di queste disposizioni, l'Inventario PBC svizzero contiene sia oggetti immobili che mobili, ossia monumenti architettonici, siti archeologici e aree con un potenziale archeologico risp. intere collezioni e fondi di musei, biblioteche e archivi. L'inventario non riporta tuttavia i singoli oggetti mobili di tali istituzioni culturali.

4. Piano cronologico e procedura per la revisione dell'Inventario PBC

In seguito a un'inchiesta condotta dalla sezione PBC nei Cantoni e ai colloqui preparatori tenuti con la CFPBC nel 2016/2017, il Consiglio federale ha avviato ufficialmente la revisione dell'Inventario PBC con lettera del 18 maggio 2017 ai Cantoni.

Secondo il piano cronologico concordato tra la sezione PBC e i Cantoni, questi ultimi dovevano presentare le loro proposte per i nuovi oggetti A e B entro l'inizio del 2018. Visto il lento avanzamento dei lavori d'inventariazione, con alcuni Cantoni si è concordato di aggiornare gli oggetti cantonali soltanto in occasione della prossima revisione dell'inventario. Ciò non costituisce un problema dal momento che l'Inventario PBC si basa essenzialmente sui documenti disponibili presso gli enti cantonali e per i

⁷ RS 520.3 (in vigore dal 1.1.2015)

⁸ RS 520.31 (in vigore dal 1.1.2015)

settori Costruzioni e Archeologia rispecchia quindi anche la situazione del censimento nei singoli Cantoni.

Negli anni 2018/2019, le proposte di nuovi oggetti A sono state dapprima discusse dai gruppi di lavoro con i membri della CFPBC e con altri esperti dei Cantoni e di organizzazioni specializzate per poi essere definitivamente classificate secondo criteri uniformi e comparabili. La verifica e l'aggiornamento degli oggetti B dei singoli Cantoni sono stati effettuati fino alla fine del 2019.

Nel primo trimestre del 2021 è prevista l'audizione dei Cantoni e delle associazioni professionali in merito all'Inventario PBC riveduto. L'approvazione della nuova edizione da parte del Consiglio federale è pianificata nel secondo semestre del 2021.

5. Criteri applicati per la revisione dell'Inventario PBC

Nel quadro degli accertamenti preliminari compiuti nel 2016/2017 con la CFPBC e i Cantoni si è deciso di mantenere quasi tutti i parametri metodologici applicati nel 2009 anche per la revisione in corso. L'Inventario PBC del 2009 costituisce la base più importante per la revisione e viene quindi esaminato criticamente per individuare eventuali lacune o informazioni superflue. Come nel 2009, gli oggetti A vengono definitivamente classificati tramite una matrice creata per ogni oggetto sulla base di criteri uniformi, che consente il tracciamento e la comparazione della classificazione. È stato invece appurato che, considerati la situazione dei dati, l'effetto costi/benefici e l'onere di tempo, una revisione sistematica degli oggetti B secondo il modello degli oggetti A non è giustificata. Gli oggetti B continueranno quindi a comparire esclusivamente sotto forma di lista, ma come richiesto dalla maggior parte dei Cantoni dovranno di nuovo essere pubblicati insieme agli oggetti A (come nel 1988 e nel 1995, ma non nel 2009). Ulteriori criteri sono menzionati nei rispettivi capitoli del presente rapporto esplicativo.

5.1 Costruzioni singole

Negli oggetti A del settore Costruzioni vengono generalmente classificati oggetti singoli. Nell'edizione del 2009 erano però state inserite come singoli oggetti multipli anche costruzioni realizzate nell'ambito di un progetto più ampio (per es. le ville del quartiere bernese di Kirchenfeld o il complesso delle quattro cancellerie, incl. l'osservatorio Urania, a Zurigo, quali oggetti globali di edilizia urbana). Allo stesso modo, anche unità funzionali come fabbriche, complessi residenziali, monasteri, castelli, ecc. erano stati trattati come singoli oggetti multipli. Per venire incontro ad alcuni Cantoni, nell'attuale revisione il gruppo di esperti inserisce come oggetti multipli nell'Inventario PBC certi oggetti che nel Cantone sono chiaramente considerati un insieme. Ciò concerne, tra l'altro, il Canton San Gallo (il distretto abbaziale, la cittadina di Werdenberg e i ponti sul Sittertobel, di cui nel 2009 erano ancora state catalogate le costruzioni singole).

Interi insediamenti come cittadine/borghi, centri storici, villaggi e frazioni, che sono già classificati nell'Inventario degli insegnamenti svizzeri da proteggere (ISOS), non vengono tuttavia presi in considerazione – come già nel 2009 – per l'inserimento nell'Inventario PBC in corso di revisione (eccezione: casi particolari ISOS; per le delimitazioni tra l'Inventario PBC e altre liste a livello nazionale vedasi il capitolo 10 del presente rapporto).

Questa decisione corrisponde anche alle disposizioni della CBC, poiché in caso di conflitto armato solo gli oggetti singoli o gli insiemi di edifici d'importanza nazionale

possono essere contrassegnati con lo scudo bianco-blu della PBC come oggetti da tutelare, ma per motivi militari non interi insediamenti.

Oltre ai criteri prescritti dalla legge⁹, la valutazione tiene conto anche del carattere regionale e dell'eventuale rarità di un oggetto. Questi due fattori da soli non giustificano tuttavia una classificazione come oggetti d'importanza nazionale. Come nel 2009, la classificazione definitiva degli oggetti A si basa sui «Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera»¹⁰, pubblicati nel 2007 dalla Commissione federale dei monumenti storici (CFMS).

Il 1980 viene mantenuto come termine temporale per l'iscrizione di oggetti A nell'Inventario PBC, in quanto una posticipazione – per es. al 1990 – non porterebbe per il momento a nuove scoperte significative. Una posticipazione del termine è però prevista in occasione della prossima revisione.

Per alcune categorie di oggetti, come le costruzioni sacre antiche, le rocche e i castelli, una panoramica è già disponibile per tutta la Svizzera grazie alle pubblicazioni esistenti, mentre per altre categorie è ancora piuttosto carente (per es. edifici rurali residenziali e artigianali, edifici scolastici). La scelta degli oggetti d'importanza nazionale in queste categorie di costruzioni rimane, come già in precedenza, poco obiettiva e potrebbe quindi essere ulteriormente adeguata in occasione della prossima revisione dell'Inventario PBC. Rispetto al 2009, tuttavia, molti Cantoni dispongono già di una migliore panoramica delle costruzioni moderne della seconda metà del XX secolo. L'iscrizione di alcuni esempi nell'Inventario PBC del 2009 ha sicuramente avuto un effetto trainante, visto che diversi Cantoni hanno nel frattempo fatto redigere e pubblicare pubblicazioni su queste costruzioni¹¹.

Oggetti B

La disponibilità di dati e il numero di oggetti B rispecchiano il carattere federalista e il metodo d'inventariazione dei Cantoni. Ciò risulta anche dal numero differente da cantone a cantone e non comparabile di oggetti B.

Inoltre, alcuni Cantoni si concentrano sempre di più sugli insiemi che sugli oggetti singoli per l'inventariazione dei loro beni culturali. Per la revisione in corso ciò significa che la sezione PBC segue fundamentalmente le scelte dei Cantoni e anche nel caso degli oggetti B riunisce costruzioni singole in un oggetto multiplo (per es. chiesa, casa parrocchiale ed edificio utilitario prebendale). Ciò concerne tuttavia solo costruzioni tra loro connesse, nonché caseggiati o unità funzionali come distretti ecclesiastici, complessi residenziali, impianti industriali e impianti dei trasporti (con tutte le loro parti): case degli operai, edifici della fabbrica, mensa degli operai, villa del proprietario della fabbrica, centrale elettrica con canale, ecc.). Come nel 2009 la sezione PBC viene incontro, per quanto possibile, ai Cantoni accettando la maggior parte

⁹ RS 520.31, l'art. 1, cpv. 2 dell'OPBC definisce questi criteri come segue: a. importanza architettonica e artistica; b. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte; c. importanza ideale e materiale; d. importanza storica; e. importanza tecnica; f. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante; g. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e: 1. valore contestuale, 2. importanza culturale e grado di notorietà, 3. stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.

¹⁰ Commissione federale dei monumenti storici CFMS (ed.), 2007: Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera. vdf Hochschulverlag AG, PF Zurigo.7

¹¹ A titolo di esempio citiamo le seguenti pubblicazioni: Dipartimento del territorio (ed.), 2012: La tutela del Moderno nel Cantone Ticino. / Hanak Michael, 2013: Baukultur im Kanton Solothurn 1940-1980. / Kanton Wallis, Hochparterre (ed.), 2014: Baukultur im Kanton Wallis: Architektur und Ingenieurbauten 1920-1975. / Zuger Heimatschutz, Verein Bauforum Zug (ed.), 2019: Bewahrt, erneuert, umgebaut. Blick auf die Nachkriegsmoderne im Kanton Zug [1945-1975].

degli oggetti B elencati nelle liste proposte, anche se in casi giustificati procederà a cancellazioni (piccoli elementi come parti di facciate, insegne di osterie, croci campestri o pietre di confine non verranno inclusi come oggetti singoli nell'Inventario PBC).

5.2 Archeologia

I siti archeologici figuravano già nell'edizione del 1995 dell'Inventario PBC, ma non erano catalogati in modo sistematico per tutti i Cantoni. Questa lacuna è stata colmata nel 2009, ma all'epoca il margine di manovra dei Cantoni era limitato a 250 siti archeologici ed aree con un potenziale archeologico. Gli enti archeologici cantonali avevano criticato questo limite numerico in occasione dell'audizione. Pertanto, nella revisione in corso s'intende attribuire molta più importanza ai siti archeologici. A differenza dei monumenti architettonici, in questo caso non si dà la priorità ai monumenti singoli, bensì a singole aree. Per la scelta dei siti archeologici si tiene inoltre conto dello stato attuale della ricerca, delle priorità attuali della ricerca scientifica e degli interessi storico-culturali.

Come in passato, non è facile distinguere chiaramente tra costruzioni che rientrano nella tutela dei monumenti e quelli che rientrano nei siti archeologici, ma l'attribuzione amministrativa degli oggetti da parte della sezione PBC, concordata durante i colloqui con gli esperti, si è dimostrata valida. Secondo questo approccio, patiboli e forche, rovine di castelli, miniere e fortificazioni militari fino all'epoca della Prima guerra mondiale vengono ora inseriti nell'Inventario come oggetti archeologici. Ciò corrisponde alla prassi di alcuni Cantoni, ma non dice fundamentalmente nulla sulle relative responsabilità o competenze e serve unicamente per l'attribuzione all'interno dell'Inventario PBC.

Nell'ambito della revisione in corso, in collaborazione con gli enti archeologici cantonali sono stati individuati i siti esemplari per la comprensione culturale e storica del passato della Svizzera di oggi. Per delimitare meglio gli oggetti si è rinunciato a stilare una lista di categorie architettoniche. Si è deciso di classificarli cronologicamente in base all'epoca a cui risalgono. Nell'inventario si inseriscono generalmente aree con un potenziale archeologico per le quali è dimostrato che presentano ancora una sostanza archeologica ben conservata sotto terra. In certi casi, possono essere presi in considerazione anche siti dissotterrati se ritenuti di carattere commemorativo o identitario (menhir, coppelle, caverne, siti come Avenches, Kaiseraugst, ecc.). Si tiene inoltre conto della loro importanza regionale, singolarità o posizione particolare (per es. castello di Schwanau).

Per la denominazione degli oggetti archeologici nell'Inventario PBC vengono ora resi noti il nome e la datazione del sito. L'aggettivo vago «*preistorico*» non viene più utilizzato poiché non definisce in modo chiaro l'epoca a cui risale il sito in questione. Per la denominazione delle epoche si continua come finora ad utilizzare i seguenti termini: paleolitico / mesolitico / neolitico / età del bronzo / cultura di Hallstatt, cultura di La Tène - età del ferro / età romana / alto medioevo / medioevo / era moderna. In caso di dubbio sulla datazione dell'epoca, si può consultare la tabella cronologica pubblicata nel Forum PBC «Archeologia»¹². Tutti i siti archeologici con una datazione nota riportano ora una denominazione dell'epoca (che appare anche nel geoportale alla voce «Informazioni supplementari»). La modalità di denominazione è identica per tutti gli oggetti: nome del sito / oggetto / datazione.

¹² Forum PBC n. 17/2011: Archeologia e protezione dei beni culturali, p. 20/21. <https://www.kgs.admin.ch> → Pubblicazioni → Forum PBC

Il numero dei siti archeologici è praticamente impossibile da stimare. Sicuramente molti siti non sono ancora noti. Ne vengono scoperti continuamente di nuovi e altri vengono spesso inavvertitamente distrutti. È difficile valutare l'importanza dei siti non ancora esaminati o portati alla luce. Solo dopo gli scavi si potrà stabilire se sono d'importanza nazionale o se sono stati sopravvalutati. La lista di siti archeologici non sarà quindi mai esaustiva e non è che un'istantanea, motivo per cui dovrà essere riveduta nei dettagli in occasione della prossima revisione in base allo stato delle conoscenze.

Le aree con un potenziale archeologico possono contenere dati sensibili che non dovrebbero essere resi pubblici per evitare di attirare archeologi dilettanti o saccheggiatori. Già nel 2009 i Cantoni avevano chiesto di non pubblicare le coordinate di circa 20 oggetti. Questa prassi è stata però allentata nella revisione in corso. Al momento l'Inventario PBC contiene solo un oggetto archeologico che non è localizzato con precisione su richiesta del Cantone. Tale oggetto non compare nel geoportale, mentre nella lista stampata e nella pubblicazione figura solo con la denominazione e senza l'indicazione delle coordinate.

Nuove decisioni del gruppo di esperti Archeologia

Tutti i 56 siti palafitticoli svizzeri del patrimonio mondiale dell'UNESCO¹³ sono ora iscritti singolarmente come oggetti A (nel 2009 solo circa un terzo di essi erano inclusi nell'Inventario PBC). La denominazione è in linea con quella della guida d'arte della Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS)¹⁴. Le coordinate e le brevi descrizioni sono state fornite dall'ente competente¹⁵ e, in caso di dubbio, rettificata d'intesa con gli archeologi cantonali.

Di principio, tutti gli archivi degli enti archeologici cantonali dovrebbero essere inclusi come oggetti A nell'Inventario PBC. La sezione PBC ha deciso di ampliare la denominazione in «Archivi e collezioni», dal momento che un archivio archeologico generalmente contiene, oltre ai classici documenti, anche dei reperti. La loro localizzazione coincide con la sede dell'ente archeologico cantonale poiché i luoghi di deposito non possono essere menzionati per motivi di sicurezza (a meno che un Cantone non lo desideri espressamente, come nel caso del Canton BS). Nei Cantoni senza un ente archeologico cantonale ufficiale, i documenti e i reperti archeologici vengono trasferiti nell'archivio di Stato o cantonale, dove ricevono un numero di classificazione PBC interno per l'archeologia.

Nel 2009 la valutazione delle città medievali non era ancora stata effettuata in modo abbastanza sistematico. Nella revisione in corso si è quindi cercato di migliorarla, un obiettivo che nella maggior parte dei casi è stato raggiunto. Come novità per quanto riguarda le «Città con preistoria o Vicus/Oppidum», se auspicato e disponibile, l'estensione spaziale dell'oggetto viene ora descritta con un breve testo che apparirà anche nel geoportale. Si vuole così evitare che in occasione della prossima revisione vengano proposti nuovi oggetti già presenti nel perimetro della città (come è stato più volte il caso nell'ambito di questa revisione). La denominazione è stata uniformata

¹³ Patrimonio mondiale UNESCO Siti palafitticoli <https://www.palafittes.org>

¹⁴ Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes, 2017: Le palafitte in Svizzera, Guida storica-artistica della Svizzera, Serie 99, n. 988-989. SSAS, Berna

¹⁵ Barbara Fath, segretariato, Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes, Petersgraben 51, CH4051 Basilea, info@palafittes.org, + 41 61 261 30 91

secondo il seguente esempio (con la denominazione romana in caratteri maiuscoli): Bad Zurzach / Uf Rainen / Himmelrych, insediamento neolitico-era moderna / TENEDO, vicus romano.

5.3 Collezioni e fondi di musei, archivi e biblioteche

Nell'edizione 1995 dell'Inventario PBC erano state descritte solo le collezioni museali più importanti. A quell'epoca, i fondi importanti delle biblioteche e degli archivi venivano raccomandati per la protezione in blocco con un'unica frase. Nell'Inventario PBC del 2009, le collezioni d'importanza nazionale e regionale di musei, archivi e biblioteche erano state sistematicamente esaminate e valutate per la prima volta secondo criteri scientifici. Nel corso dell'attuale revisione, questa prima valutazione è stata riesaminata da gruppi di esperti e sistematizzata di conseguenza. Ciò comporta alcuni declassamenti, soprattutto nel settore degli archivi.

Musei

Nessun museo possiede solo oggetti d'importanza nazionale. Si è quindi deciso che per essere classificate come collezioni d'importanza nazionale, almeno un quarto dei loro oggetti devono essere importanti. Per la valutazione ci si è avvalsi della Guida dei musei svizzeri nonché dei contatti con l'Associazione dei musei svizzeri (AMS) e con la rappresentanza svizzera dell'ICOM (Consiglio internazionale dei musei). Non sono state prese in esame le collezioni private (salvo dietro esplicita richiesta del proprietario), al contrario delle fondazioni con una solida struttura giuridica e finanziaria. Come nel 2009, le collezioni dei musei vengono suddivise nelle seguenti categorie: archeologia, storia, arte, scienze naturali, musei speciali, tecnica ed etnografia.

Archivi

Per gli archivi si dà la priorità alle istituzioni d'importanza nazionale o d'importanza equivalente. I fondi d'importanza nazionale vengono scelti sulla base di documentazioni pubbliche e dei dati forniti dagli archivisti delle singole istituzioni. Come nel 2009, per consentire una valutazione comparativa gli archivi sono stati suddivisi in cinque categorie: archivi federali e cantonali, archivi aziendali, archivi cittadini e comunali, archivi religiosi e archivi speciali.

Nell'ambito dell'attuale revisione, il gruppo di lavoro responsabile della CFPBC ha in particolare riesaminato, sistematizzato e quindi aggiornato la classificazione degli archivi cittadini e comunali e degli archivi speciali sulla base di determinati criteri. Sono stati applicati i seguenti criteri decisionali.

Gli archivi cittadini e comunali sono classificati come oggetti A solo se soddisfano i seguenti criteri:

- si tratta di fondi molto significativi risalenti a prima del 1800 e di testimonianze uniche della storia della città (non archiviate prevalentemente presso il patriziato come ad esempio a Berna);
- i fondi non vengono consegnati all'archivio di Stato;
- la storia della città è prevalentemente separata dalla storia del Cantone.

Di conseguenza, alcuni archivi cittadini sono stati declassati da A a B rispetto al 2009.

Per la classificazione come oggetti B sono determinanti i seguenti criteri: i fondi devono avere un'importanza sovralocale e risalire a prima del 1800 oppure avere un'importanza regionale.

Gli archivi comunali proposti dai Cantoni come nuovi oggetti B e gli archivi aziendali allestiti nell'ambito di un mandato speciale sono unicamente d'importanza comunale e nella maggior parte dei casi non vengono accettati (si tratta quindi di oggetti C che non entrano in considerazione per l'Inventario PBC, che pubblica solo gli oggetti A e B).

Biblioteche

Per l'edizione 2009 è stata una fortuna che nello stesso periodo della revisione dell'Inventario PBC fossero in corso anche i lavori di stesura della guida ai fondi librari storici «*Handbuch der historischen Buchbestände*». Ci si è avvalsi di molte informazioni di questo progetto per valutare le collezioni bibliotecarie d'importanza nazionale. Ciò aveva però portato, nei settori Archivi e Biblioteche, a diverse sovrapposizioni e doppioni, che nella revisione in corso vengono corretti e riuniti in un'unica voce.

Dato che in Svizzera non esiste una categorizzazione ufficiale delle biblioteche, per l'Inventario PBC del 2009 si era deciso di classificarle in quattro categorie, che vengono mantenute anche per l'attuale revisione: biblioteche pubbliche (Confederazione, Cantoni, comuni, università, ecc.), biblioteche private, biblioteche religiose e biblioteche speciali.

6. Modifiche nell'Inventario PBC rispetto all'edizione 2009

La revisione di un inventario comporta spesso il rischio di un aumento esagerato del numero di nuovi oggetti, in seguito alla scoperta di nuovi elementi o all'aggiunta di categorie supplementari. Nel 2009 erano state fissate soglie numeriche, che erano però state criticate dagli enti cantonali competenti e dalle associazioni professionali (per es. dal Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali NIKE) in occasione dell'audizione. Per mantenere comunque entro limiti ragionevoli il numero totale di beni culturali d'importanza nazionale, la CFPBC aveva raccomandato di non aumentare di oltre il 10% gli oggetti A nel settore Costruzioni. Per contro si era deciso di attribuire, in occasione dell'attuale revisione, più importanza ai siti archeologici che nel 2009 erano stati trattati in modo molto restrittivo. Per quanto concerne le collezioni, si era invece prevista una riduzione piuttosto che un aumento. Nel complesso, queste raccomandazioni sono state messe in atto in modo esemplare. Dai circa 3200 oggetti d'importanza nazionale del 2009 si è passati a 3420. Ma se si confronta questa cifra con il numero totale di oggetti cantonali protetti (circa 75'000)¹⁶ censiti dall'Ufficio federale di statistica, si capisce che l'Inventario PBC costituisce una selezione rigorosa – pur includendo gli oggetti B si arriva a meno di 13'700 oggetti, nemmeno il 20% dell'intero patrimonio protetto. A maggior ragione se si considera che questa cifra comprende anche le collezioni di oggetti mobili, che non vengono considerate nelle statistiche dei monumenti.

¹⁶ Ufficio federale di statistica, 2018: Monumenti in Svizzera: Statistica dei monumenti 2016 e statistica delle attività culturali, p. 6. / BAK Economics, 2020: Bestandesaufnahme zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des gebauten Kulturerbes in der Schweiz, p. 3.

Abolizione del settore «Casi speciali»

La maggior parte delle direttive metodologiche, che in parte erano state introdotte in occasione della revisione del 2009, vengono mantenute anche per la revisione in corso (cfr. capitolo 5).

Viene però soppresso il settore «Casi speciali», introdotto nel 2009 per quegli oggetti che non si potevano distinguere chiaramente tra oggetti culturali mobili o immobili o che non potevano essere chiaramente catalogati dai Cantoni stessi. Nel frattempo, queste categorie di oggetti (per es. piroscafi, ferrovie, funicolari e funivie) sono passate chiaramente nella sfera di competenza degli enti cantonali per la tutela dei monumenti (e sono quindi entrate nelle liste di protezione cantonali), cosicché non necessitano più di un contenitore separato e possono essere trattate come le altre categorie di monumenti. Vi rientravano anche cave, miniere e fortificazioni militari, che sono ora iscritte nell'Inventario PBC sotto la voce Archeologia, come è già il caso in alcuni Cantoni. Ciò non dice tuttavia nulla sulle rispettive responsabilità e competenze nei Cantoni, ma serve solo come ausilio per strutturare l'Inventario PBC. Con la soppressione dei «Casi speciali PBC» si evita inoltre che gli utenti continuino a confondere questo gruppo di oggetti con i «Casi speciali [particolari] ISOS», elencati a titolo informativo nel 2009. Indicazioni più dettagliate in merito figurano nel capitolo 10.

Netto miglioramento della qualità dei dati degli oggetti B

Nel 2009 gli oggetti B erano stati approvati solo provvisoriamente dal Consiglio federale, a condizione che l'UFPP, insieme ai Cantoni, s'impegnasse a rettificare le liste B negli anni successivi. Per l'attuale edizione dell'Inventario PBC, l'UFPP ha quindi investito notevoli sforzi nella verifica sistematica dei dati degli oggetti B (coordinate, indirizzi, ecc.). La qualità dei dati può ora essere considerata buona anche per la maggior parte di questi oggetti. Ciò è anche merito dei Cantoni, a loro volta interessati a migliorare la precisione di queste informazioni. Eventuali lacune o imprecisioni rimanenti potranno essere definitivamente eliminate nell'ambito degli aggiornamenti annuali dell'inventario. Vi contribuisce anche il fatto che molti Cantoni preparano e finalizzano già oggi le basi dei geodati, un'attività che con grande probabilità intensificheranno nei prossimi anni, di modo che verrà, ad esempio, notevolmente migliorata la qualità delle coordinate per la localizzazione precisa degli oggetti.

L'impegno profuso dai Cantoni è considerato estremamente positivo. È attribuibile al desiderio, espresso da quasi tutti i Cantoni, di pubblicare di nuovo insieme gli oggetti A e B nell'Inventario PBC 2021, come era già stato il caso in passato (nel 2009 solo gli oggetti A sono stati inclusi nella pubblicazione stampata, mentre gli oggetti B sono stati pubblicati solo sotto forma di liste in Internet).

REA/EGID come base per la localizzazione

Il Registro federale svizzero degli edifici e delle abitazioni (REA) con i suoi numeri univoci (EGID) era già stato utilizzato nell'ambito della revisione del 2009 come base nazionale per la localizzazione degli oggetti. Tuttavia, su richiesta di singoli Cantoni che avevano fissato in modo differente le coordinate dei loro oggetti, ci si è in parte basati sugli standard cantonali; inoltre, il REA/EGID elencava solo edifici abitati (ossia niente chiese, cappelle, ecc.). Per la revisione in corso, il numero EGID viene possibilmente utilizzato come base per tutti gli oggetti. Per il momento nel REA sono ancora elencati prevalentemente edifici abitati, ma l'Ufficio federale di statistica

(UST), in qualità di proprietario dei dati, intende inserire gradualmente altri monumenti architettonici. A diverse chiese e cappelle è già stato assegnato un numero EGID, mentre altri tipi di oggetti come fontane, monumenti, ponti, rovine di castelli, ecc. non sono ancora presenti nel registro. Dal punto di vista tecnico, il REA/EGID come base per la localizzazione dei beni culturali ha però senso anche dal momento che si sta discutendo se in futuro vi si debba riportare anche il grado di protezione dei monumenti protetti nei Cantoni¹⁷. In ogni caso, in occasione degli aggiornamenti annuali dell'Inventario PBC (fusioni comunali, ecc.) la sezione PBC intende adeguare anche le coordinate in vista di eventuali nuovi numeri EGID.

Per gli oggetti dell'Inventario PBC ciò influisce anche sulla denominazione degli indirizzi. Dal momento che gli oggetti culturali sono localizzati solo con coordinate puntiformi, nel caso di costruzioni multiple si cerca di spiegare l'estensione spaziale dell'oggetto nella descrizione e nell'indirizzo. Ciò porta alle seguenti possibili varianti, che elenchiamo qui di seguito per maggiore comprensione:

- Via della Stazione 2 (nel caso di costruzioni singole);
- Via della Stazione / Via della Posta 2 / 4, 6 (= Via della Stazione 2 / Via della Posta 4; 6, per es. nel caso di edifici d'angolo che hanno due indirizzi);
- Via della Stazione 2-8 / Via della Posta 4-10 / Via cantonale 16-20 (nel caso di complessi edilizi o caseggiati che occupano più vie. Un numero supplementare univoco nel campo numerico di tali indirizzi multipli indica l'edificio su cui sono impostate le coordinate e il simbolo della PBC).
- (Via della Stazione) (14) o Via della Posta 2, (4). Se nelle loro banche dati i Cantoni inseriscono designazioni di vie e numeri civici che non compaiono nel REA/EGID, questi dati vengono messi tra parentesi nell'Inventario PBC in modo da non perdere il riferimento cantonale.

Nella pubblicazione stampata, la formulazione scritta viene adattata e uniformata. Per le prossime revisioni, gli indirizzi e i numeri verranno riuniti in un unico campo anche nella banca dati PBC. Dal momento che in futuro si prevede di aggiungere ulteriori informazioni nel REA/EGID (per es. il grado di protezione dei monumenti architettonici nel Cantone), simili varianti dovranno in ogni caso essere definitivamente uniformate in occasione della prossima revisione.

7. Competenza per gli oggetti B

Per la competenza per i dati degli oggetti B rimane una certa ambiguità. Al termine della revisione totale della LPBC nel 2015, la sezione PBC aveva ancora la possibilità di partecipare nella misura del 20% ai costi dei Cantoni per le documentazioni di sicurezza e la microfilmatura di tutti i beni culturali iscritti nell'Inventario PBC, vale a dire sia per gli oggetti A che per gli oggetti B. L'articolo relativo ai contributi è stato quindi mantenuto anche nella legge riveduta.

Nel 2016, dopo appena un anno dall'entrata in vigore della nuova LPBC, il Parlamento ha tuttavia deciso di tagliare¹⁸ i contributi nell'ambito di un pacchetto di misure di risparmio e di sopprimere il relativo articolo. Gli oggetti B sono però rimasti parte in-

¹⁷ BAK Economics, 2020: Bestandesaufnahme zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des gebauten Kulturerbes in der Schweiz, p. 4, 27-30.

¹⁸ Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014) <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20120101> / RU 2015 4747 (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/4747.pdf>)

tegrante dell'Inventario PBC (poiché importanti per i Cantoni e poiché anche per essi devono essere pianificate misure di protezione).

Visto che in caso di conflitto armato solo gli oggetti A possono essere contrassegnati e protetti e che la rappresentazione dei beni culturali nel geoportale della Confederazione con la localizzazione sotto forma di scudo della PBC corrisponde a una tale contrassegnazione, nell'Inventario PBC 2009 sono stati inseriti soltanto gli oggetti A¹⁹. Nell'ambito della revisione della legge sulla geoinformazione (LGI/OGI)²⁰, la Conferenza dei Servizi Cantionali per la Geoinformazione (CCGEO) aveva però deciso, su richiesta del Canton Zurigo, di attribuire ai Cantoni la competenza per i geodati degli oggetti B e C ai fini di un inventario PBC cantonale (che non esiste in questa forma). Questa decisione era quindi confluita anche nella revisione della LPBC del 2015.

La sezione PBC aveva già allora fatto notare che è stata probabilmente la confusione degli oggetti degli inventari architettonici cantonali con gli oggetti B dell'Inventario PBC a portare a questa intenzione, ma ha comunque dovuto creare un modello di geodati minimo per questa applicazione.²¹

Ciò ha portato ad una sovrapposizione delle competenze per gli oggetti B. Secondo le disposizioni della LPBC, nella versione stampata dell'Inventario PBC devono essere iscritti sia gli oggetti A che gli oggetti B, mentre nel geoportale della Confederazione devono essere rappresentati soltanto gli oggetti A. La competenza per i geodati degli oggetti B e C, che non possono essere contrassegnati con lo scudo internazionale della PBC, spetta invece esclusivamente ai Cantoni. Queste disposizioni rimangono valide anche per l'attuale revisione dell'Inventario PBC, considerato che l'unica competenza della Confederazione per gli oggetti B concerneva il sostegno finanziario fornito fino al 2016.

Per risolvere il problema della sovrapposizione delle competenze, la sezione PBC ha commissionato una perizia giuridica²² al fine di chiarire la situazione e illustrare le possibili soluzioni. In vista della prossima revisione dell'Inventario PBC, nei prossimi anni si prevede di eliminare definitivamente queste discrepanze nelle due legislazioni (legislazione sulla protezione dei beni culturali e legislazione sulla geoinformazione) tramite le soluzioni²³ esposte nella perizia.

8. Rappresentazione dell'Inventario PBC

Un'unica pubblicazione stampata e liste cantonali digitali aggiornate annualmente

Dopo l'approvazione del Consiglio federale, l'Inventario PBC viene pubblicato in un'unica versione stampata e sul sito web dell'UFPP sotto forma di liste cantonali

¹⁹ Il campo d'applicazione della CBC è limitato ai beni culturali d'importanza nazionale (cfr. anche: Odendahl Kerstin, 2015: La nuova legge svizzera sulla protezione dei beni culturali dal punto di vista del diritto internazionale. In: UFPP, 2015: Forum PBC 24, pp. 9-14.

²⁰ RS 510.62 / RS 510.620

²¹ RS 510.620 Nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale riportato nell'allegato 1 OGI, sono elencati sia l'Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d'importanza nazionale (identificatore 65), sia un Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza regionale e locale (identificatore 188), nonostante non esista alcun inventario di questo tipo.

²² Boos Ursula, 2019: Gli oggetti B dell'Inventario PBC ai sensi dell'art. 4 lett. d LPBC. Perizia breve (cfr. anche <https://www.kgs.admin.ch/> -> Inventario PBC -> Revisione 2021)

²³ Boos Ursula, 2019: pp. 21-25 (cfr. anche <https://www.kgs.admin.ch/> -> Inventario PBC -> Revisione 2021)

aggiornate almeno una volta all'anno (per tenere conto di fusioni comunali, cambiamenti d'indirizzo, ecc.).

Su richiesta dei Cantoni, la versione aggiornata dell'Inventario PBC includerà di nuovo sia gli oggetti A che gli oggetti B (come nel 1988 e nel 1995). Nel 2009, la versione stampata comprendeva soltanto gli oggetti A, mentre gli oggetti B erano elencati solo su liste pubblicate nel sito web dell'UFPP.

Rappresentazione nel geoportale della Confederazione

Gli oggetti A vengono rappresentati nel geoportale della Confederazione e aggiornati una volta all'anno (<http://map.geo.admin.ch/?topic=kgs>). Qui si possono inserire anche informazioni supplementari (categoria architettonica, fotografie, brevi testi, link con gli oggetti in questione, ecc.). Le informazioni non sono ancora disponibili per tutti gli oggetti A, ma questa offerta verrà continuamente ampliata nei prossimi anni. Dalle statistiche dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) risulta che le informazioni supplementari (in particolare le fotografie degli oggetti A) vengono cercate e consultate di frequente. Gli oggetti d'importanza nazionale sono contrassegnati con lo scudo bianco-blu della PBC all'incrocio delle coordinate, mentre gli oggetti areali, come fortificazioni cittadine o siti archeologici, con lo scudo PBC circondato da un cerchio blu.

Gli oggetti B, per contro, non vengono rappresentati nel geoportale della Confederazione. Secondo le disposizioni attuali, questa competenza spetta infatti ai Cantoni (cfr. cap. 7).

9. Importanza militare dell'Inventario PBC

La Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (CBC) è stata stipulata dopo le grandi distruzioni della Seconda guerra mondiale. Essa contiene anche le disposizioni sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato che devono essere rispettate dai belligeranti. Dopo i conflitti nell'ex-Jugoslavia, nel 1999 sono state ratificate nuove disposizioni nel Secondo protocollo relativo alla CBC. Con la ratifica della CBC e del Secondo protocollo, la Svizzera si è impegnata a tutelare i propri beni culturali (e quelli degli altri Stati firmatari) anche dal punto di vista militare. Esistono quindi precise disposizioni che devono essere attuate e rispettate dall'esercito svizzero. Nei regolamenti militari è stato introdotto il contrassegno di protezione bianco-blu della PBC valido a livello internazionale. Dopo i recenti sviluppi sfociati nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale in Siria, in Mali e in altri Paesi, il tema della protezione dei beni culturali viene ora trattato anche nell'istruzione militare. I dati aggiornati dell'Inventario PBC (solo per gli oggetti A) confluiscono pertanto anche nei sistemi militari.

Visto che gli oggetti A dell'Inventario PBC hanno anche una rilevanza militare, la sezione PBC ha discusso i parametri del nuovo Inventario PBC insieme agli organi militari competenti (armasuisse Immobili, inventari militari, diritto bellico internazionale e Comando operazioni). Gli organi militari non hanno posto particolari obiezioni al nuovo inventario. Esso non viene infatti stilato solo in vista di un eventuale conflitto armato, ma serve anche da base per pianificare misure di protezione contro catastrofi, situazioni d'emergenza o pericoli tecnologici in ambito civile. Se si giunge a situazioni in cui si devono rispettare le regole del diritto bellico internazionale (possibili attriti tra beni culturali e postazioni militari, distanze da rispettare, bersagli bellici, ecc.) o in cui, a causa delle circostanze, non si può impedire che un bene culturale venga danneg-

giato, è necessario procedere a una nuova valutazione. Al momento non vi sono però obiezioni al riguardo.

Dato che nel frattempo molti Cantoni hanno censito anche impianti militari come monumenti architettonici e che lo stesso DDPS ha fatto allestire inventari di riferimento per edifici militari con valore monumentale e vecchie opere di combattimento e di condotta (cfr. cap. 10), per la revisione dell'Inventario PBC si è tenuto conto anche di questa categoria di oggetti. Sebbene alcuni di essi fossero già presenti nell'Inventario PBC del 2009, in particolare edifici come caserme o arsenali, la CFPBC ha deciso di inserirli solo in modo restrittivo e in casi eccezionali. Nell'ambito dell'attuale revisione, il Canton Friburgo ha per esempio chiesto di inserire la fortezza Gustave come nuovo oggetto A. Il gruppo di esperti ha però respinto questa richiesta e incaricato la sezione PBC di elaborare, in vista della prossima revisione, un documento con criteri per l'inclusione di oggetti militari nell'Inventario PBC. Un gruppo di lavoro coadiuvato da specialisti della tutela dei monumenti storici e dagli organi militari responsabili se ne occuperà a partire dal 2021.

10. Relazione dell'Inventario PBC con altri inventari nazionali

L'Inventario PBC è stato creato per adempiere l'obbligo di proteggere i beni culturali, imposto dalla CBC. Sebbene gli oggetti che trovano una corrispondenza in altri inventari nazionali siano pochi, un obiettivo della revisione del 2009 era quello di armonizzare l'Inventario PBC con altri inventari federali. Anche l'attuale revisione persegue questo obiettivo. Dal momento che l'Inventario PBC è solo una selezione di oggetti di varie liste, è ad esempio impossibile classificare come oggetti A tutti i beni culturali che si trovano nella categoria di protezione più elevata di un Cantone (cfr. osservazione sulla statistica dei monumenti nel primo paragrafo del cap. 6).

Come informazioni supplementari, nell'applicazione SIG si possono caricare i layer con i dati degli altri inventari federali più importanti, elencati qui di seguito.

10.1 Inventari federali secondo l'art. 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)²⁴

Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS)²⁵

L'ISOS, messo in vigore a livello regionale dal Consiglio federale, viene stilato dal 1973 per incarico della Confederazione. Esso comprende attualmente circa 1'270 insediamenti d'importanza nazionale e descrive l'architettura di villaggi, paesi e città nonché il loro rapporto con il territorio.

Nell'edizione del 1995 dell'Inventario PBC sono stati censiti diversi di questi insediamenti. Come già detto sopra, nell'edizione del 2009 si è cercato da un lato di eliminare i doppi con altri inventari, e dall'altro di concentrarsi sugli *oggetti singoli* del settore Costruzioni. Ciò ha portato alla decisione di non iscrivere più insediamenti, nuclei storici, villaggi, frazioni, ecc. nell'Inventario PBC.

Casi particolari, che concernono in parte piccoli gruppi di edifici, possono però essere fatti rientrare sia nell'inventario ISOS che nella categoria Costruzioni singole dell'Inventario PBC (fabbriche, centrali elettriche, conventi, castelli, ecc.).

²⁴ RS 451 (art. 5)

²⁵ Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Contatto: Ufficio federale della cultura (UFC), sezione Patrimonio culturale e monumenti storici, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Si è rinunciato a menzionare per nome gli insediamenti d'importanza nazionale nella lista stampata dell'Inventario PBC alla fine dei rispettivi comuni. Questa menzione, che nel 2009 era stata fornita come informazione aggiuntiva e dichiarata come tale, è stata interpretata erroneamente come insediamento censito nell'Inventario PBC e ha ripetutamente causato confusione.

Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)²⁶

L'IVS è un elenco cartografico e descrittivo delle strade e dei sentieri giudicati d'importanza nazionale sia per la loro valenza storica come vie di collegamento, sia per la loro sostanza. L'inventario, commissionato dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), è stato completato nel 2003.

Per l'IVS valgono essenzialmente gli stessi criteri di delimitazione che per l'ISOS. Al contrario dell'edizione del 1988 e del 1995, dall'edizione del 2009 le strade e i sentieri storici (strade romane, mulattiere, ecc.) non vengono più elencati nell'Inventario PBC. Continuano tuttavia a fare eccezione i ponti, che nell'IVS non figurano come oggetti singoli, ma come parte integrante di una via di comunicazione. Per questo motivo molti ponti sono stati iscritti anche come costruzioni singole nell'Inventario PBC 2009 e 2021.

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP)²⁷

L'IFP è stato introdotto dal Consiglio federale in quattro tappe dal 1977 al 1998. Esso comprende aree paesaggistiche che per la loro bellezza e singolarità meritano di essere protette come paesaggi tipici o monumenti naturali (per es. l'intera regione del Lago dei Quattro Cantoni). Questo terzo inventario federale secondo l'articolo 5 della LPN tocca solo marginalmente l'Inventario PBC. Anche se è possibile che singoli oggetti dell'Inventario PBC rientrino in una categoria dell'IFP, essi non sono però determinanti per la classificazione di una regione, ma costituiscono solo punti d'attrazione supplementari.

Lo stesso vale per gli inventari di biotopi, paludi e torbiere e dei parchi d'importanza nazionale (cfr. LPN, art. 18-23), i quali non figurano nell'Inventario PBC.

10.2 Considerazione di altre liste e pubblicazioni nazionali o interregionali

Inventari del DDPS ad uso interno

Nel 2006, il DDPS ha emanato istruzioni per tre inventari ad uso interno, che ha commissionato di propria iniziativa sulla base dell'art. 3 della LPN. Questo articolo obbliga infatti la Confederazione a tutelare, nell'adempimento dei suoi compiti, i paesaggi e gli insediamenti caratteristici, i siti storici, le rarità naturali ed i monumenti culturali nonché a conservarli intatti in caso d'interesse generale predominante.

I tre inventari del DDPS ad uso interno sono i seguenti: Inventario degli edifici militari con valore monumentale (HOBIM) / Inventario delle vecchie opere di combattimento

²⁶ Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Contatto: Ufficio federale delle strade (USTRA), sezione Traffico lento, 3003 Berna.

²⁷ Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Contatto: UFAM, sezione Paesaggi d'importanza nazionale, 3003 Berna.

e di condotta degne di essere conservate (ADAB) / Inventario delle opere di combattimento e di condotta con valore ecologico (IKFÖB).²⁸

Si tratta di inventari di riferimento ad uso interno, che servono al DDPS per pianificare e adempiere i suoi compiti. Grazie ad essi, i responsabili degli immobili del DDPS possono individuare in anticipo gli oggetti da tutelare per la loro importanza monumentale.

Entro certi limiti, si è tenuto conto di questi inventari anche per la classificazione di oggetti d'importanza nazionale nell'ambito della revisione dell'Inventario PBC.

Secondo le disposizioni della CBC e del relativo Secondo protocollo, è fondamentale vietato impiegare i beni culturali per fini militari. In caso di conflitto armato, non è più possibile garantire l'immunità e il rispetto di questi oggetti quando vengono svolte operazioni belliche nelle loro immediate vicinanze (vedi anche CBC, art. 4-9; SP e art. 12-15). Le disposizioni sulle modalità di manipolazione dei beni culturali sono elencate nel regolamento 51.007.004 dell'esercito svizzero (cap. 4.4.2.2 Beni culturali, pp. 37-39).

Gli oggetti ADAB (per es. vecchie fortificazioni dell'esercito) non vengono presi in considerazione per l'iscrizione nell'Inventario PBC o solo in casi eccezionali. Si tratta più che altro di oggetti di superficie estesa e spesso la loro area è tuttora utilizzata per scopi militari. In caso di conflitto armato, non sarebbe quindi possibile garantire la protezione di questi beni culturali. La CFPBC ha pertanto deciso di non inserirli come oggetti A nel nuovo Inventario PBC o soltanto in casi eccezionali. Per quanto riguarda gli oggetti B, che in caso di conflitto armato non possono essere contrassegnati con lo scudo PBC (questa misura di protezione è limitata agli oggetti A), si è dato seguito alle proposte formulate dai Cantoni.

L'Inventario delle opere di combattimento e di condotta con valore ecologico (IKFÖB) è importante soprattutto per la protezione della natura e per l'ecologia e non rientra pertanto negli intenti dell'Inventario PBC.

Gli oggetti dell'Inventario degli edifici militari (HOBIM) con valore architettonico (per es. arsenali, caserme, ecc.) possono per contro essere iscritti nell'Inventario PBC. Si dovrebbe valutare caso per caso in che misura l'uso militare impedirebbe la loro protezione in caso di conflitto armato. In tempo di pace si possono però annoverare tra le costruzioni singole, per cui valgono le consuete misure di PBC (contro incendi, allagamenti, sinistri naturali, ecc.).

Un gruppo di lavoro svilupperà una base decisionale (cfr. cap. 9) per tener conto degli oggetti militari nelle prossime revisioni dell'Inventario PBC a partire dal 2021.

Altre liste e pubblicazioni

Gli inventari degli organi cantonali per la tutela dei monumenti sono serviti da base per le proposte e l'iscrizione delle costruzioni nell'Inventario PBC.

Per la valutazione sono stati presi in considerazione anche tutti gli inventari nazionali o intercantonali, come ad esempio le liste federali ad uso interno, l'elenco dei monu-

²⁸ Contatto: armasuisse Immobili, Dr. David Külling, Guisanplatz 1, 3003 Berna. <https://www.ar.admin.ch/it/armasuisse-immobilien/historische-militaerbauten/inventarblaetter-der-militaerischen-hochbauten--hobim-.html>

menti architettonici protetti dalla Confederazione, gli elenchi delle stazioni delle FFS e gli elenchi degli edifici delle dogane e della Posta.

Sono state consultate anche varie pubblicazioni ufficiali: Monumenti d'arte e di storia della Svizzera, Guida d'arte della Svizzera, Inventario svizzero di architettura 1850-1920 (INSA), «Die Bauernhäuser des Kantons...» (volumi pubblicati dalla Società svizzera per le tradizioni popolari), Dizionario architettonico della Svizzera, Guida dell'architettura svizzera 1920-1990, Carta dei castelli della Svizzera, Lista ICOMOS dei giardini e dei parchi storici della Svizzera, Dizionario storico della Svizzera (DSS) nonché diversa letteratura secondaria sulle singole categorie architettoniche.

Considerazione di oggetti svizzeri della Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale²⁹ nell'Inventario PBC 2021

L'Inventario PBC è basato sulla Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 elaborata dall'UNESCO. Nel 1972, la Conferenza generale dell'UNESCO ha messo in vigore un'altra convenzione internazionale: la «Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale». Questa «Convenzione internazionale relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale» riveste da allora un ruolo importante per lo sviluppo della nozione di monumento storico. Lo scopo è selezionare e inserire in una lista il patrimonio naturale e culturale di straordinario interesse e valore per l'umanità. Attualmente nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO sono iscritti 1'121 oggetti (stato: ottobre 2020), tra cui 12 oggetti svizzeri, in alcuni casi in associazione con altre nazioni. Tre di questi concernono il patrimonio naturale (regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, 2001; Monte San Giorgio, 2003; arena tettonica di Sardona, 2008) e nove il patrimonio architettonico (abbazia e biblioteca abbaziale di San Gallo, 1983; monastero di Münstair, 1983; centro storico di Berna, 1983; i tre castelli di Bellinzona, 2000, la regione di Lavaux 2007, la Ferrovia retica nel paesaggio Albula/Bernina, 2008, l'urbanismo orologiero di La Chaux-de-Fonds e Le Locle, 2009, i siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino, 2011 e l'opera architettonica di Le Corbusier, 2016).

In conformità con le summenzionate delimitazioni con gli altri inventari, la CFPBC ha deciso di non contemplare gli oggetti del patrimonio naturale nell'Inventario PBC, ma di inserire nelle Costruzioni singole gli oggetti del patrimonio culturale che soddisfano i criteri richiesti. L'abbazia di San Gallo e il monastero di Münstair sono stati iscritti come complessi architettonici (analogamente ai casi particolari ISOS), mentre i tre castelli di Bellinzona come oggetti singoli perché tra loro distanti. I 56 siti palafitticoli e gli edifici svizzeri di Le Corbusier sono stati iscritti come oggetti singoli. La Ferrovia retica non è inserita come oggetto lineare, ma diverse sue opere architettoniche (viadotti) sono iscritte come oggetti singoli. Il centro storico di Berna e l'urbanismo orologiero di La Chaux-de-Fonds e di Le Locle non sono stati inclusi nel loro insieme visto che interi insediamenti non vengono più iscritti nell'Inventario PBC dal 2009. Diversi edifici importanti presenti nel loro perimetro sono però stati ovviamente classificati come costruzioni singole d'importanza nazionale.

11. Contrassegnazione degli oggetti A con lo scudo della PBC

Per ordine del Consiglio federale, lo scudo bianco-blu della PBC viene applicato a tutti i beni culturali d'importanza nazionale e ai rifugi per beni culturali in caso di con-

²⁹ La lista aggiornata si trova al seguente link: <http://whc.unesco.org/en/list>

flitto armato. Solo oggetti singoli o piccoli insiemi di edifici possono essere contrassegnati con lo scudo. Per motivi militari è infatti impensabile contrassegnare interi insediamenti come città, paesi o grossi gruppi di edifici.

Nell'ambito della revisione totale della LPBC sono state create disposizioni per la contrassegnazione permanente dei beni culturali d'importanza nazionale, come viene già praticata in altri Stati (per es. in Germania e Austria). I Cantoni hanno ora la possibilità di contrassegnare i loro oggetti d'importanza nazionale già in tempo di pace. Finora, nessun Cantone ne ha fatto richiesta visto che l'affissione di scudi, pannelli, ecc. agli edifici storici potrebbe arrecare danni alla sostanza.

12. Effetti giuridici e conseguenze finanziarie e sul personale

Con l'entrata in vigore della quarta edizione dell'Inventario svizzero della PBC, non si aggiungono nuovi obblighi finanziari per la Confederazione. I costi per la gestione dell'infrastruttura web sono riportati annualmente come sottosectore nei Service Level Agreement (SLA) nell'ambito degli stanziamenti a favore di swisstopo e sono contemplati nel piano finanziario ordinario.

Non sono necessarie risorse supplementari di personale.

Importanza finanziaria dell'Inventario PBC

Fino al 2016, l'UFPP poteva partecipare nella misura del 20% ai costi dei Cantoni per le documentazioni di sicurezza e la microfilmatura. Nell'ambito di un pacchetto di misure di risparmio³⁰, il Parlamento ha però deciso di tagliare questi contributi annuali ammontanti a circa 700'000 franchi, che servivano da finanziamento iniziale per l'attuazione delle misure di protezione nei Cantoni.

La Confederazione non deve pertanto più farsi carico di questi costi. Il finanziamento e l'organizzazione dei succitati compiti spettano esclusivamente ai Cantoni già dal 2016.³¹

Con la revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)³² e dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi)³³, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, la Confederazione continuerà invece ad assumersi totalmente la realizzazione e il rimodernamento di tutti i rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale iscritti nell'Inventario PBC. Come novità, la Confederazione si assumerà anche i costi per gli impianti destinati alla conservazione corretta dei beni culturali mobili. Le relative disposizioni esecutive sono definite negli articoli 82-88 dell'OPCi.

13. Revisione

Un inventario non è che un'istantanea e di conseguenza non è mai definitivo. Si devono quindi tollerare eventuali lacune, che potranno sempre essere colmate in occasione delle prossime revisioni.

³⁰ Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014) <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20120101> / RU 2015 4747 (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/4747.pdf>)

³¹ L'UFPP acquista solo una copia di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva nel proprio archivio federale dei microfilm (RS 520.31, art. 5, cpv. 2 e 3).

³² RS 520.1 (art. 91, cpv. 5)

³³ RS 5A20.112 (art. 82-88)

Ciò riguarda in particolare la valutazione di infrastrutture di trasporto (per es. intere linee ferroviarie), edifici militari con valore monumentale (costruzioni, postazioni, ecc.) o oggetti seriali (per es. più granai monastici che singolarmente non sarebbero apprezzati come nel loro insieme). In vista della prossima revisione, la sezione PBC dovrà quindi elaborare documenti decisionali e concettuali per facilitare la valutazione di questi oggetti.

In occasione della prossima revisione, sarà possibile cancellare o spostare gli oggetti da una categoria all'altra oppure iscriverne di nuovi. Rispetto all'edizione del 2009, per l'attuale revisione simili modifiche vengono già attuate coscienziosamente dai Cantoni in collaborazione con la CFPBC e la sezione PBC. Per quanto concerne gli oggetti A, 369 sono nuovi o promossi da B a A, mentre 149 sono stati cancellati o declassati a oggetti B. Per quanto concerne gli oggetti B, 1'145 sono nuovi, mentre 893 sono stati cancellati o declassati a oggetti C.

L'Inventario PBC continuerà ad essere aggiornato periodicamente. Sulla base delle esperienze acquisite durante la revisione in corso, si prevede che la prossima edizione uscirà tra circa quindici anni.

14. Approvazione da parte del Consiglio federale

La quarta edizione dell'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (versioni precedenti del 1988, 1995 e del 2009), verrà approvata dal Consiglio federale il ... 2021.

15. Appendici

15.1 Abbreviazioni

ADAB	Inventario delle opere di combattimento e di condotta degne di essere conservate
AFS	Archivio federale svizzero
AMS	Associazione dei musei svizzeri
CBC	Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
CCGEO	Conferenza dei servizi cantonali per la geoinformazione
CENAL	Centrale nazionale d'allarme
CFMS	Commissione federale dei monumenti storici
CFPBC	Commissione federale per la protezione dei beni culturali
COSIG	Coordinazione, Servizi e Informazione Geografiche
CSCM	Conferenza svizzera dei conservatori di monumenti storici
DSS	Dizionario storico della Svizzera
HOBIM	Inventario degli edifici militari con valore monumentale
ICOM	International Council of Museums
ICOMOS	International Council on Monuments and Sites
IFP	Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale
IKFÖB	Inventario delle opere di combattimento e di condotta con valore o potenziale ecologico
INSA	Inventario svizzero di architettura 1850–1920
ISOS	Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere
IVS	Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
LPBC	Legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
LPN	Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio
LPPC	Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
OPBC	Ordinanza del 17 ottobre 1984 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato PBC Protezione dei beni culturali
OPCi	Ordinanza sulla protezione civile
SIG	Sistema di informazione geografica
SLA	Service Level Agreement

- SP Secondo protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- UFC Ufficio federale della cultura
- UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione
- UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
- USTRA Ufficio federale delle strade

15.2 Gruppi di esperti

Costruzioni singole

- Membri: Katja Bigger (membro CFPBC, Protezione dei monumenti storici TI)
Dr. Jacques Bujard (conservatore NE)
Dorothee Huber (storica dell'arte moderna)
Aloys Lauper (sost. conservatore FR)
Niklaus Ledergerber (membro CFPBC, conservatore della città di SG, presidente ICOMOS CH)
Dr. Nina Mekacher (UFC, membro CFPBC) *presidente*
Reto Nussbaumer (conservatore AG, ex presidente CSCM)
- UFPP: Rino Büchel, Hans Schüpbach, Laura Albisetti, Alexandra Kull,
Olivier Melchior (sezione PBC)

Archeologia

- Membri: Dr. Carmen Buchillier (ex archeologa cantonale FR)
Dr. Stefan Hochuli (capo dell'Ufficio della conservazione dei monumenti e dell'archeologia ZG)
Nicole Pousaz (archeologa cantonale VD, membro CFPBC) *presidente*
Dr. Thomas Reitmaier (archeologo cantonale GR)
Dr. Renata Windler (capo del servizio archeologico ZH)
- UFPP: Hans Schüpbach, Alexandra Kull, Olivier Melchior (sezione PBC)

Musei

- Membri: Alessandra Ferrini (responsabile delle proposte per il Ticino)
Elke Mürau (membro CFPBC, Museo nazionale svizzero) *presidente*
Marie-Agnès Gainon-Court (responsabile delle proposte per la Svizzera romanda)
Dr. Jonas Kallenbach (membro CFPBC, protezione dei monumenti storici AG)
Saskia Klaassen-Nägeli (Ufficio della cultura BL, gestione delle collezioni)
Heinz Reinhard (responsabile delle proposte per la Svizzera tedesca)
Bernard A. Schüle (ex capo del Centro degli oggetti dei Musei nazionali svizzeri)
- UFPP: Rino Büchel, Olivier Melchior (sezione PBC)

Archivi

- Membri: Dr. Michael Blatter (archivista della città di Sursee)
Dr. Claudia Engler (presidente AAS, Direttrice della Biblioteca della borghesia di Berna)
Gilbert Coutaz (ex membro CFPBC, ex archivista cantonale VD)
Dr. Wildi Tobias (presidente CFPBC, comproprietario docuteam) *presidente*
- UFPP: Rino Büchel, Laura Albisetti (sezione PBC)

Biblioteche

- Membri: Rahel Birri-Blezon (membro CFPBC, Bibliothèque cantonale et universitaire BCU di Losanna) *presidente*
Dr. Susanne Bieri (capo della collezione grafica della Biblioteca nazionale svizzera)
- UFPP: Rino Büchel, Alexandra Kull (sezione PBC)

Questioni militari

- Membri: Dr. Carl Marchand, Jan Imhof, (entrambi SMEs, diritto bellico internazionale)
Markus Jauslin, Dr. David Külling (entrambi armasuisse Immobili, inventari militari HOBIM e ADAB)
Ulrich Reusser, Daniel Stöckli (Comando operazioni CSM op)
- UFPP: Rino Büchel, Hans Schüpbach (sezione PBC)